



## *Il Commissario straordinario delegato*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010

VISTO l'articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con cui vengono previsti piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da attuare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'articolo 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in sede di prima applicazione per l'attuazione di tali piani straordinari possano essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, quindi, l'articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 4 e 5, che consentono al commissario straordinario delegato di avvalersi, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, dei poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;

VISTO l'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che tra l'altro prevede all'art. 5, che per l'attuazione dell'accordo di programma i sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari, di cui al sopra richiamato art. 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO l'Atto integrativo al citato Accordo di programma sottoscritto in data 3 agosto 2011 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, con cui si provvede alla rimodulazione degli interventi a seguito della riduzione della quota statale di finanziamento del sopra citato Accordo di programma;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 13 aprile 2011, reg. n. 8, fog. n. 289, con cui il prof. ing. Pier Gino Megale è nominato Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Toscana ed individuati nell'allegato 1 al suddetto accordo di programma,

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo il quale per l'espletamento di tutte le attività tecniche e amministrative connesse alla realizzazione degli interventi il commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi, ricomprendendo le spese relative a tali attività nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per

la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 163 del 2006 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 16 novembre, reg. n. 19, foglio. n. 343, con cui si definiscono le principali deroghe di cui il commissario straordinario delegato può avvalersi in tema di conferenze di servizi, di termini per il rilascio di pareri, di visti e nullaosta da parte delle amministrazioni e di occupazioni d'urgenza e procedure di esproprio, nonché i criteri per l'acquisizione delle risorse necessarie al più efficace espletamento dell'incarico di commissario;

VISTI gli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367, che disciplinano la gestione dei fondi relativi a programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO il decreto dirigenziale del 28 aprile 2011, n. 0056895, dell'Ufficio XIII - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è autorizzata l'accensione presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a favore del Commissario straordinario delegato, denominata "C S RISCHIO IDROGEOLOGICO TOSCANA";

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha trasferito sul conto di contabilità speciale intestato al Commissario straordinario delegato parte delle risorse previste per il finanziamento dell'Accordo di programma;

CONSIDERATO che la Regione Toscana ha a sua volta trasferito sul conto di contabilità speciale intestato al Commissario straordinario delegato parte delle risorse previste per il finanziamento dell'Accordo di programma;

VISTI l'articolo 11, comma 11 e 12, e l'articolo 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e gli articoli 103 e seguenti del Titolo II, Capo IV del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che per combinato disposto prevedono che il contratto d'appalto sia sottoposto a condizione sospensiva dell'esito dell'approvazione da parte del Commissario;

VISTI il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) e s.m.i e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006);

VISTI la sentenza della Corte Costituzionale n. 996 del 1998 ed il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi n. 435 del 10 febbraio 2003, in tema di avvalimento;

VISTO il Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma tra il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, approvato dal Commissario straordinario delegato con decreto 21 novembre 2011, n. 5 e s.m.i. e di seguito indicato come "*Regolamento di avvalimento*";

VISTO l'Allegato 1 al sopra citato Accordo di programma, che riporta il *Consolidamento briglia e muro d'ala F. Tevere* in comune di Pieve San Lorenzo (AR) tra gli interventi da realizzarsi nel territorio della Regione Toscana, per un importo presunto di 70.000,00 euro, individuato dal Commissario straordinario delegato col n. 75;

VERIFICATO che l'Allegato 1 al sopra richiamato Atto integrativo del 3 agosto 2011, conferma l'intervento suddetto tra quelli prioritari da effettuare nella fase attuativa;

VERIFICATO che l'attuazione di tale intervento era prevista nel cronoprogramma del Commissario straordinario delegato del 2 maggio 2011 nell'anno 2011, senza poter essere realizzata per mancanza di risorse;

CONSIDERATO che l'Unione montana dei comuni della Valtiberina con nota 22 giugno 2012, prot. n. 4498, ha segnalato di aver redatto ed approvato il progetto esecutivo dell'intervento chiedendo di accedere al finanziamento, dandosi di conseguenza disponibile a realizzare l'opera;

DATO ATTO che in risposta a tale nota il Commissario straordinario delegato in data 6 luglio 2012, prot. 393/2012, ha proposto alla suddetta Unione di realizzare i lavori come ente in avvalimento del Commissario, secondo la procedura prevista dall'Accordo di programma sopra richiamato;

CONSIDERATO che in occasione dell'incontro tenuto a Sansepolcro il 20 maggio 2013, a seguito della nota inviata al Presidente dell'unione dei comuni dal Commissario l'8 maggio 2013, il Presidente della prefata unione ha manifestato l'interesse dell'amministrazione a operare in qualità di ente avvalso per la realizzazione dell'intervento in tema, proponendo come responsabile del procedimento (RUP) il dott. ing. Lamberto Bubbolini, dirigente del Settore difesa del suolo, assetto idrogeologico, forestazione dell'Unione montana dei comuni della Valtiberina;

PRESO ATTO che l'Unione montana dei comuni della Valtiberina, tramite il proprio ufficio tecnico ha realizzato un precedente lotto dell'intervento di sistemazione dell'alveo del fiume Tevere che viene a completarsi coi i lavori previsti dall'Accordo di programma;

VISTO il progetto esecutivo dal titolo *Consolidamento briglie e muri d'ala fiume Tevere "zona campo sportivo"* in comune di Pieve Santo Stefano redatto in data 3 febbraio 2012 dal dott. ing. Lamberto Bubbolini e dal geom. Luigi Tizzi entrambi dipendenti dell'Unione montana dei comuni della Valtiberina;

VISTO il relativo quadro tecnico economico, desunto dal suddetto progetto e allegato alla presente ordinanza, che individua in 54.790,00 euro l'importo dei lavori a base di gara e in 15.210,00 euro le somme a disposizione per un totale di 70.000,00 euro;

VISTA la deliberazione del 7 giugno 2012, n. 60, con il quale la della Giunta esecutiva dell'Unione montana dei comuni della Valtiberina, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Consolidamento briglie e muri d'ala nel fiume Tevere - zona campo sportivo* in comune di Pieve Santo Stefano (AR), nominando il dott. ing. Lamberto Bubbolini quale RUP;

VERIFICATO che i lavori di cui al suddetto progetto, dell'importo complessivo di 70.000,00 euro, corrispondono all'intervento riportato dall'Allegato 1 al sopra richiamato Accordo di programma, che l'importo risultante dal quadro tecnico economico rispetta le risorse assegnate e che il quadro economico prevede tutti i costi necessari, compresi quelli destinati a sostenere finanziariamente l'attività del Commissario;

CONSIDERATO che è necessario e urgente dare impulso all'attuazione dell'intervento n. 75, come sopra identificato, al fine di completare i lavori di sistemazione dell'alveo del fiume Tevere in prossimità del campo sportivo di Pieve Santo Stefano;

PRESO ATTO che i lavori di cui trattasi richiedono specifiche competenze nel settore dell'idraulica e dell'idrologia e che l'Unione. montana dei comuni della Valtiberina possiede le capacità organizzative e tecniche per eseguire, oltre che la progettazione, anche l'appalto e la realizzazione dell'opera sopra citata;

RITENUTO di avvalersi per la realizzazione dell'intervento n. 75 dell'Unione. montana dei comuni della Valtiberina e di condividere la nomina a responsabile del procedimento del dott. ing. Lamberto Bubbolini;

VISTE le ordinanze del 4 luglio 2011, n. 1, e 7 novembre 2011, n. 9, e s.m.i., con le quali il commissario straordinario delegato individua presso l'Autorità di bacino del fiume Arno la sede operativa e logistica del proprio ufficio e ne integra l'attività di supporto per gli aspetti relativi a gare e contratti col contributo della Provincia di Massa e Carrara;

VERIFICATO che la disponibilità delle somme provenienti dai capitoli 8531 e 8551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle somme provenienti dai capitoli 42405 e 42406 dalla Regione Toscana, accreditate sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 consente di finanziare la realizzazione dell'intervento di cui al progetto sopra richiamato;

RITENUTO inoltre di poter approvare il progetto esecutivo sopra citato e autorizzare il responsabile del procedimento ad avviare le procedure di affidamento dei lavori;

## DISPONE

1. Per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, dell'intervento 75 *Consolidamento briglia e muro d'ala F. Tevere* in comune di Pieve San Lorenzo (AR) dell'importo stimato di 70.000,00 euro, il Commissario si avvale dell'Unione montana dei comuni della Valtiberina.
2. In attuazione dell'intervento di cui al punto 1 è approvato il progetto esecutivo dal titolo *Consolidamento briglie e muri d'ala fiume Tevere "zona campo sportivo"* redatto per l'Unione montana dei comuni della Valtiberina il 3 febbraio 2012 dal dott. ing. Lamberto Bubbolini e dal geom. Luigi Tizzi entrambi dipendenti dell'Unione.
3. È altresì approvato il quadro tecnico economico relativo al progetto esecutivo di cui al punto 2, che indica in 70.000,00 euro l'importo totale dell'intervento, di cui 54.790,00 euro per lavori da affidare in appalto e 15.210,00 euro per somme a disposizione dell'ente appaltatore.
4. Gli elaborati del progetto esecutivo e il quadro tecnico economico, riportato in allegato alla presente ordinanza, sono contraddistinti dalla dicitura "Approvato con ordinanza 22 maggio 2013, n. 28" e timbrati e firmati dal Commissario per presa visione ed approvazione.
5. L'Unione montana dei comuni della Valtiberina svolgerà le attività di cui al punto 1 nel rispetto delle norme vigenti e sotto la vigilanza del Commissario straordinario delegato e degli uffici ed enti di cui il Commissario si avvale o si avvarrà.
6. Il rapporto di avvalimento è disciplinato dal *Regolamento di avvalimento*, di cui alle premesse, e da apposita convenzione, in via di perfezionamento, tra Commissario straordinario delegato e l'Unione montana dei comuni della Valtiberina. Tutti gli atti, anche già compilati o emanati, devono essere adeguati dall'ente avvalso al suddetto regolamento.
7. Tutti i contratti, ancorché resi in forma di convenzioni, disciplinari d'incarico, ordini o altro sono stipulati dall'ente avvalso precisando che l'amministrazione contraente "*agisce in qualità di ente in avvalimento del commissario straordinario delegato ai sensi del DPCM 10.12.2010, giusta ordinanza 22 maggio 2013, n. 28.*"
8. Riguardo ai pagamenti i contratti di cui al punto 7 dovranno puntualizzare che: "*Agendo l'Unione montana dei comuni della Valtiberina in qualità di Ente in avvalimento del Commissario straordinario delegato, giusta ordinanza 22 maggio 2013, n. 28, tutti i pagamenti scaturiti dal presente atto saranno imputati sulla contabilità speciale n. 5588 "CS RISCHIO IDROGEOL TOSCANA" intestata al Commissario medesimo. L'Appaltatore si impegna pertanto a intestare le fatture all'Ufficio del Commissario, c.f. 94200620485, con sede in Via dei Servi, 15 – 50122 Firenze.*"
9. I contratti di cui al punto 7 sono sottoposti all'approvazione del Commissario. In essi dovrà essere specificato che: "*L'appaltatore prende atto ed accetta che il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito dell'approvazione da parte del Commissario straordinario delegato, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 11, comma 11 e 12, articolo 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e degli articoli 103 e seguenti del Titolo II, Capo IV del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.*"
10. Le condizioni di cui ai precedenti punti 7, 8 e 9, devono essere riportate, oltre che nei contratti, in tutti i atti di gara quali avvisi, inviti, bandi, capitoli speciali e documenti analoghi.
11. Con la presente ordinanza si dispone il pronto avvio delle procedure di affidamento dei lavori. In relazione all'urgenza e alla priorità dell'intervento il RUP è tenuto ad adottare le procedure di gara più rapide e snelle, tenuto conto della specificità delle opere e dell'importo dei lavori. Le fasi del processo di affidamento dell'appalto devono essere contenute nei tempi minimi previsti dalla normativa vigente.

12. Con riserva di successiva diversa attribuzione, a valere sulle somme provenienti dal capitolo 42405 del bilancio della Regione Toscana in corso di trasferimento alla contabilità speciale n. 5588 intestata al commissario straordinario delegato, "C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA" è accantonata la somma di **70.000,00 euro** (settantamila/00) pari al costo stimato per l'attuazione dell'intervento n. 75.
13. Tutte le spese derivanti dall'attuazione dell'intervento di cui al punto 1 saranno pagate, nei limiti del quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, in base ai documenti di liquidazione emessi dal RUP completi della documentazione prevista dalla normativa vigente, direttamente dal Commissario straordinario delegato a cui devono essere intestate le relative fatture
14. Di concerto con l'Ente avvalso il dott. ing. Lamberto Bubbolini, dirigente del Settore difesa del suolo, assetto idrogeologico, forestazione dell'Unione montana dei comuni della Valtiberina, è nominato responsabile del procedimento.
15. Ove ritenuto necessario, i poteri di deroga di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del DPCM 20.07.2011 saranno esercitati dal RUP per delega del Commissario straordinario delegato, nei termini previsti dal punto 2.6 del Regolamento di avvalimento.
16. All'Ente avvalso sono riconosciuti gli incentivi per la progettazione di cui all'art. 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Tali incentivi sono riportati tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento nella misura prevista dal regolamento adottato dall'Ente avvalso, che non potrà comunque superare complessivamente l'1,8% dell'importo a base di gara. Indipendentemente dal livello della progettazione (art. 16, comma 1, lettera b) punto 7 del d.p.r. 207/2010), nel quadro economico sarà riportata la somma destinata agli incentivi nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere effettivamente svolte dal personale dipendente, secondo la ripartizione prevista dal regolamento adottato dall'Ente avvalso. Nel quadro economico, con voce separata, sarà inoltre riportata l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) a carico dell'ente datore di lavoro relativa agli incentivi. Il trasferimento dell'Irap e del corrispettivo dell'incentivazione sarà fatto a favore dell'Ente avvalso, che provvederà alla ripartizione di quest'ultimo tra i dipendenti secondo il proprio regolamento. La richiesta del trasferimento dovrà giustificarne l'entità in base al regolamento suddetto, citando il provvedimento della sua adozione. Il trasferimento avverrà secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al precedente punto 6.
17. Ai sensi del punto 5.2 del Regolamento di avvalimento l'ente avvalso è tenuto a conservare agli atti, in originale, i documenti approvati per il tempo previsto dalla normativa vigente e comunque per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa..
18. La presente ordinanza, formata di n. 5 pagine oltre allegati, è trasmessa all'Unione montana dei comuni della Valtiberina, all'Autorità di bacino del fiume Arno e alla Regione Toscana ed è inoltre pubblicato sul sito dell'Autorità di bacino del fiume Arno, nello spazio riservato alle attività del Commissario straordinario delegato ([www.adbarno.it/commissario/](http://www.adbarno.it/commissario/)).

Firenze, li 22 maggio 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
Prof. Ing. Pier Gino Megale